

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER LA ASL N. 2 DI OLBIA.

Legenda

- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice;
- C.C. : Codice Civile;
- Azienda: Asl 2 Olbia
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA: il Capitolato generale d'appalto per beni e servizi della Asl 2 di Olbia
- CSA: Capitolato speciale d'appalto
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento

SOMMARIO

- 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBLIGAZIONE- CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**
- 2 - DURATA DEL CONTRATTO – DATI CONOSCITIVI - VALORE DEL CONTRATTO – BASI D'ASTA**
- 3 - FORNITURA DI OSSIGENO MEDICINALE AD USO TERAPEUTICO – SOFTWARE GESTIONALE**
- 4 - REC – CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA**
- 5 - INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**
- 6 - VERIFICHE DI CONFORMITA' – COLLAUDO**
- 7 - MANUTENZIONI E COLLAUDI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA SULLE APPARECCHIATURE**
- 8 - PRODUZIONE REPORT MENSILE CONSEGNE OSSIGENO**
- 9 - GARANZIE**
- 10 - FATTURAZIONE**
- 11 - NORME DI RINVIO**
- 12 - SCHEMA DI CONTRATTO**

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBLIGAZIONE- CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente capitolato disciplina il servizio di Ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti sul territorio di competenza della ASL n. 2 di Olbia (distretti di Olbia e Tempio).

Si precisa che l'appalto è concepito come "*obbligazione di risultato*"; il risultato atteso è dato dalla fornitura dei farmaci e relativi accessori al domicilio degli assistiti, in modo tale che il paziente somministrato non rimanga mai privo del farmaco e possa assumerlo nel rispetto delle regole tecniche di garanzia risultanti dal contratto stesso, ai prezzi determinati in gara (in sostanza, il risultato atteso è determinato dal connubio tra regole di CSA e offerta tecnico-economica accettata).

L'appalto include inoltre la fornitura di tutto il materiale di consumo, in quantità illimitate, determinate solo dalle effettive necessità dei pazienti, e di ciò deve tener conto il potenziale offerente nel valutare l'alea contrattuale.

Rilevano poi, sempre ai fini della valutazione dell'alea contrattuale, le seguenti circostanze di cui i potenziali offerenti dovranno tenere conto qualora decidano di formulare offerta:

- in primo luogo, tra le Aziende del SS Regione Sardegna è in atto un processo di centralizzazione delle procedure di acquisizione, tra le quali è inserito anche l'appalto per assicurare le cure di ossigenoterapia domiciliare; pertanto, dapprima l'offerente nel decidere di formulare l'offerta e quindi il contraente risultato aggiudicatario che decida di stipulare il contratto in esito alla presente procedura dev'essere consapevole: a) della possibilità di interruzione anticipata del contratto in caso di aggiudicazione della gara centralizzata a condizioni più favorevoli; b) del fatto che detta interruzione anticipata in caso di aggiudicazione della gara centralizzata a condizioni più favorevoli potrebbe essere evitata qualora l'aggiudicatario della presente procedura decidesse di allineare per il residuo periodo contrattuale la propria offerta a quella dell'aggiudicatario della gara centralizzata regionale;
- in secondo luogo, nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è in itinere la riforma del SSR (Legge Regionale 23/2014). Nella riforma si ipotizza tra l'altro la creazione di una nuova Azienda per i Servizi di Emergenza – Urgenza (118 ecc.) nonché la riduzione del numero delle altre Aziende, con conseguenti possibili processi di fusione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda ecc.; pertanto, la Asl n° 2 si riserva di revocare o non aggiudicare la procedura o non stipulare il contratto anche dopo l'aggiudicazione definitiva o di adottare ogni ulteriore provvedimento correlato alle eventuali cessioni, fusioni, incorporazioni di Azienda o di ramo d'Azienda, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a favore del concorrente e/o il vincitore di gara e/o del contraente.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO – DATI CONOSCITIVI - VALORE DEL CONTRATTO – BASI D'ASTA

Il servizio avrà durata triennale dalla data di decorrenza del contratto con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, salvo quanto previsto all'art. 1 in termini di eventuale recesso anticipato dal contratto.

A titolo informativo, per la valutazione dell'ulteriore alea contrattuale e la predisposizione della relativa offerta, si forniscono i seguenti dati:

- il numero dei pazienti attualmente in carico alla ASL 2 è di circa 210 dei quali 165 residenti nel distretto di Olbia e 45 residenti nel distretto di Tempio (per l'indicazione dei Comuni che compongono i Distretti si veda il sito istituzionale www.aslolia.it).
- La media mensile delle consegne è di n° 460; i pazienti in somministrazione presso l'isola di La Maddalena sono mediamente n. 5 (questo dato è fornito specificamente considerati i costi e le modalità dei trasporti da e per l'isola affinché il potenziale offerente possa valutare la relativa alea contrattuale).
- Le quantità di farmaco somministrate su base annua sono così stimate:
- ossigeno liquido mc 190.000;
- ossigeno gassoso mc 1.800;
- i confezionamenti utilizzati per la somministrazione dell'ossigeno su base annua risultano dalla tabella sottostante:

TIPOLOGIA BOMBOLA	QUANTITA' ORDINATE
OSSIGENO *COMPR 200BAR ACCIAIO 14 LT - SOL	555
OSSIGENO VVS LIQ.CRIOG.*BOMBOLA 28LT=24,8MC	53
OSSIGENO VVS LIQ.CRIOG.* BOMBOLA 30LT=26,5MC	1375
OSSIGENO LIQ.CRIOG.* BOMBOLA 40LT=35,4MC	3380
OSSIGENO VVS LIQ.CRIOG.* BOMBOLA 37LT=32,7MC	4
OSSIGENO CRIOGEN 45 L MOBILE 39,8MC	144
TOTALE	5511
N.B. E' inoltre richiesto, quale tipologia di contenitore n. 1 stroller, come da lettera c) dell'art. 3 sotto riportato (pag. 6).	

I prezzi a base d'asta sono i seguenti:

- ossigeno liquido prezzo mc **4,05 €** iva esclusa;
- ossigeno gassoso prezzo mc **5,20 €** iva esclusa.

La spesa totale annuale presunta, calcolata su detti valori, è pari ad € **778.860,00** iva esclusa; il valore totale del contratto ex art. 29 del Codice, calcolato sui valori a base d'asta e sulle stime dei consumi di cui sopra è pari ad € **3.115.440,00** iva esclusa.

Il numero dei pazienti e le quantità sono indicativi, e ovviamente varieranno in più o in meno a seconda delle reali necessità, nel rispetto delle previsioni del Codice e del relativo Regolamento, senza che l'impresa aggiudicataria abbia diritto a compensi ulteriori e/o diversi da quelli correlati alle forniture effettivamente eseguite, in base ai prezzi di aggiudicazione.

In fase di gara, i primi due classificati nella graduatoria finale dovranno fornire il dettaglio di offerta nel quale dovranno essere indicate specifiche sub componenti delle voci di costo (prezzi offerti per le forniture di ossigeno liquido e gassoso), tra cui, a titolo esemplificativo: a) percentuale di costo del farmaco con indicazione dello sconto sul prezzo AIFA; b) percentuale di incidenza del costo della consegna sul prezzo a litro/metro cubo; c) percentuale di incidenza del costo dei beni quali bombole, erogatori, etc. sul prezzo a litro/metro cubo; d) percentuale di incidenza del costo di altri servizi (ad esempio calibrazione, manutenzione, formazione degli utilizzatori) sul prezzo a litro/metro cubo; la mancata indicazione di detti valori costituisce causa di cancellazione dalla graduatoria e di scorrimento della graduatoria stessa, in quanto indispensabile per vari fini amministrativo-contabili.

E' fatto divieto all'impresa e al suo personale di percepire, a qualunque titolo, compensi economici dagli utenti, per qualunque prestazioni inclusa tra quelle dovute nel presente contratto.

ART.3. FORNITURA DI OSSIGENO MEDICINALE AD USO TERAPEUTICO – SOFTWARE GESTIONALE

Il servizio di Ossigenoterapia dovrà essere fornito direttamente al domicilio dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi e prescrizione dei centri di Pneumologia, di specialisti pneumologi ambulatoriali, di specialisti in Anestesia e Rianimazione autorizzati e su autorizzazione del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda.

Per domicilio s'intende la residenza del paziente, o altro luogo indicato dal paziente stesso in località regionali, nazionali o europee senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

La fornitura dell'ossigeno deve essere conforme alle disposizioni legislative e normative vigenti, e a quanto indicato dalle direttive AIFA al fine dell'applicazione del D.Lgs n. 219/2006.

L'ossigeno dell'unità base dovrà contenere non meno del 99,5% V/V di ossigeno (O₂) e dovrà rispondere a tutte le caratteristiche ed ai saggi di purezza prescritti dalla F.U. ultima edizione. Il titolo ed il lotto oltre all'A.I.C., dovranno essere indicati su ogni documento di trasporto.

La fornitura deve essere garantita 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

La fornitura dev'essere assicurata con l'utilizzo di:

A) bombole di ossigeno gassoso della capacità contenitiva di litri 14, per un contenuto di circa 3,08 metri cubi di ossigeno, complete di riduttore munito di flussimetro, con portata da 0,5 a 10 l/m, completo di umidificatore;

Le bombole dovranno avere ogiva e corpo dipinti nei colori identificativi del gas contenuto, come previsto dalle recenti normative. Dovranno inoltre avere, secondo la vigente normativa:

Punzonato:

- natura del gas contenuto
- pressione massima di esercizio
- data costruzione
- capacità
- pressione di collaudo
- data dell'ultimo collaudo
- tara della bombola (esclusa valvola)

Stampigliato:

- natura del gas
- simbolo rappresentativo delle caratteristiche chimiche della miscela (es. infiammabile, comburente, tossico, ecc.)
- composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale.

B) **contenitore criogenico in acciaio inox della capacità compresa tra 20 e 45 litri ca di ossigeno liquido**, dotato di opportuni sistemi di gassificazione dell'ossigeno liquido tali da garantire flussi regolari da 0.5 a 10 l/minuto. Le valvole di sicurezza di cui sarà dotato il contenitore dovranno rispondere a quanto previsto dal D.M. 12/09/1925 in aderenza a quanto disposto dal Ministero dei Trasporti.

- carrello per le bombole sia per l'ossigeno gassoso che liquido e ove richiesto il carrello per lo stroller.

C) **contenitore criogenico trasportabile** (stroller). con le seguenti caratteristiche:

- capacità fino a 1,2 l. ca. di ossigeno liquido, a perfetta tenuta di gas, con possibilità di dimensioni differenziate in base alle esigenze del paziente;
- sistema di erogazione in grado di assicurare flusso di ossigeno gassoso da 0,25 6 lt/min e ove richiesto > 6lt/min con adeguata valvola di sicurezza
- dotazione di apposito "indicatore del grado di autonomia a perfetta sensibilità
- peso del contenitore trasportabile a pieno non superiore a Kg. 3,5;
- opportuna bretella per il trasporto a spalla.

Tutte le apparecchiature dovranno possedere i requisiti di sicurezza stabiliti dalle normative vigenti.

Per casi particolari la ditta dovrà fornire su richiesta economizzatori di ossigeno sia sul serbatoio di base che sul portatile, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

D) **materiale di consumo**

Come già precisato nell'art. 1, l'appalto include la fornitura di tutto il materiale di consumo, in quantità illimitate determinate solo dalle effettive necessità dei pazienti, e di ciò deve tener conto il potenziale offerente nel valutare l'alea contrattuale.

La ditta dovrà quindi fornire, compensata dai soli prezzi di aggiudicazione, tutto il materiale di consumo, adatto e necessario sia per il paziente adulto che pediatrico, secondo le indicazioni e i quantitativi contenuti nella prescrizione dello specialista; l'obbligo comprende l'eventuale sostituzione dei presidi a causa di rotture o

qualora gli stessi risultassero insufficienti, sempre senza oneri aggiuntivi; nel materiale di consumo sono, ad esempio, inclusi:

- umidificatori (gorgogliatore), cannule nasali adulti, pediatriche e neonatali, maschere;
- prolunghe da m. 2 a m 10 (secondo la richiesta del paziente); cannule nasali per stroller

Il materiale di consumo sopra indicato è meramente esemplificativo, dovendo la ditta fornire tutto quant'altro risulti eventualmente necessario, nulla escluso e senza oneri aggiuntivi.

I dispositivi medici devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla Direttiva CEE n.93/42 recepita con D. Lgs.vo 24 febbraio 1997, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i Dispositivi Medici.

Qualora la Ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a darne comunicazione all'ASL che ha facoltà di accettare o meno quanto proposto.

L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare nell'espletamento dell'appalto un software gestionale che consenta la registrazione di ogni attività che dev'essere documentata nonché l'elaborazione di tutti i report richiesti dal presente CSA.

Tutte le operazioni previste dal presente CSA (consegne, formazione degli utilizzatori, verifiche tecniche e collaudi sulle apparecchiature, sospensioni dell'erogazione a causa di ricoveri, etc. dei pazienti, ritiri, sostituzioni, etc.) devono essere annotate tempestivamente nel data base che deve comunque consentire una agevole ricerca per paziente. In progetto offerta i concorrenti dovranno illustrare le caratteristiche del software e le modalità di accesso al data base da parte del REC, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Al REC dev'essere consentito l'accesso al data base in modo che egli possa controllare in tempo reale la corretta esecuzione del contratto

ART. 4 REC – CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Responsabili dell'esecuzione del contratto (dalla fase di emissione dell'ordinativo a quella di liquidazione delle fatture) è la Farmacia Territoriale della Asl 2.

Il Servizio Farmaceutico trasmette alla ditta l'attivazione delle nuove consegne o variazioni con indicazioni del domicilio, flusso al minuto e tempo di erogazione.

La richiesta dev'essere scritta e può essere inoltrata per email o per fax; in casi di urgenza la richiesta può essere inoltrata telefonicamente salvo successiva conferma per email o fax.; per tali ragioni prima dell'avvio delle forniture la ditta dovrà comunicare formalmente almeno un recapito telefonico, un recapito fax ed un recapito email sempre attivi per ricevere gli ordini; trattandosi infatti di terapia insostituibile ed indifferibile che non ammette sospensioni, interruzioni, etc. la ditta deve garantire la tempestività delle forniture, anche in caso di prima consegna, entro 24 ore solari successive alla richiesta ed entro 6 ore solari dalla richiesta per le urgenze; in particolare, in progetto offerta la ditta dovrà indicare la soluzione migliore possibile per assicurare continuità di forniture, nel rispetto dei limiti di cui sopra, anche nell'isola di La Maddalena.

Le apparecchiature devono essere fornite complete di tutto il materiale necessario per consentire la somministrazione dell'ossigeno.

Per ogni consegna verrà rilasciata una regolare bolla di accompagnamento, copia della quale completa in ogni suo punto verrà inviata all'azienda sanitaria con firma per ricevuta dell'utente o chi per esso, in caso di suo impedimento.

La ditta consegnerà i contenitori pieni e contestualmente ritirerà quelli vuoti; i report dovranno anche riportare l'attestazione da parte dell'utente di aver restituito contenitori vuoti.

La ditta è obbligata a segnalare qualsiasi maggior consumo di ossigeno rispetto al piano terapeutico affinché l'Azienda possa attivare in maniera tempestiva le opportune verifiche.

La ditta dovrà assicurare con proprio personale qualificato, al domicilio dei pazienti, il corretto utilizzo da parte di questi ultimi degli strumenti erogatori di ossigeno, sia in fase di prima consegna sia durante il periodo di somministrazione: la frequenza delle visite durante il periodo di somministrazione non è predeterminata perché trattasi obbligazione di risultato: sarà l'aggiudicatario a valutare con quale frequenza debba essere accertato che il paziente abbia compreso le modalità di corretto utilizzo e continui ad osservarle in periodo di somministrazione; il paziente deve anche essere in condizione di interpellare telefonicamente e preferibilmente anche a mezzo mail personale tecnico dell'impresa per avere lumi sul corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature fornite.

In caso di decesso di un paziente o cessazione di terapia, la ditta dovrà dare immediata segnalazione all'Azienda e dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature dal domicilio dell'assistito appena possibile.

Art- 5 INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

L'installazione e la messa in funzione degli apparecchi e accessori avrà luogo direttamente al domicilio del paziente, sotto la responsabilità e a cura e spese della Ditta aggiudicataria, senza oneri maggiori o diversi dai valori di aggiudicazione.

La Ditta, all'atto della consegna delle apparecchiature, deve visionare i locali del paziente per verificarne l'idoneità a contenere l'apparecchiatura per la terapia, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. In caso di locali non adeguati la Ditta non procederà all'installazione e ne darà immediata comunicazione al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La consegna e l'installazione dovrà avvenire tramite personale qualificato e facilmente identificabile attraverso un idoneo cartellino di riconoscimento.

L'aggiudicataria, come detto, dovrà provvedere all'addestramento del paziente e dei suoi familiari (se esistenti) o comunque chi lo accudisca, al corretto utilizzo dell'apparecchiature e del farmaco, rilasciando loro il manuale d'uso redatto in lingua italiana (e straniera, se necessario) ed ogni altra documentazione sull'apparecchiatura in dotazione, nella quale si evidenzino le modalità di funzionamento. L'impresa dovrà inoltre provare documentalmente, coinvolgendo nel processo l'assistito ed eventualmente i suoi familiari o comunque chi lo accudisca, se esistenti, di aver fornito all'assistito tutte le informazioni necessarie per richiedere telefonicamente ed eventualmente a mezzo mail l'assistenza tecnica in caso di guasti, mal funzionamenti o problemi simili e di aver illustrato le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza.

Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata un'etichetta con l'indicazione della Ditta fornitrice e del numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativo.

Il processo dimostrativo della consegna e, in prima fase, dell'esaustività dell'informazione/formazione fornita al paziente e ai suoi familiari/assistenti dovrà risultare dalla compilazione di un modulo di avvenuta attivazione che sarà sottoscritto dallo stesso e sul quale verrà descritta la corretta procedura da seguire per il trattamento in ossigenoterapia a lungo termine, nonché la dichiarazione relativa al consenso ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle indicazioni del D. Lgs. 196/03 concernente la protezione dei dati personali e sensibili.

Tale modulo, inclusivo di un documento relativo alla consegna dell'apparecchiatura dovrà essere trasmesso al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda.

Anche in caso di cessazione della terapia la Ditta, su segnalazione del Servizio competente, provvederà a propria cura e spese a ritirare l'apparecchiatura.

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo.

L'impresa è comunque tenuta a comunicare per iscritto, con le modalità che saranno stabilite in contratto, al Servizio Farmaceutico Territoriale, non oltre le 12 ore, da quando l'apprenda, ogni notizia inerente variazioni che intervengano dopo l'attivazione del servizio (sospensioni, ricoveri, trasferimenti, ecc.); in particolare l'eventuale anomalo andamento dei consumi di ossigeno rispetto alle stime dev'essere immediatamente segnalato al Servizio Farmaceutico Territoriale.

Conclusivamente l'aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di produzione, trasporto e consegna domiciliare del farmaco e relativi accessori.

Art – 6 VERIFICHE DI CONFORMITA' - COLLAUDO

In conformità a quanto previsto dall'art.7 del CGA *"Norme per la verifica di conformità di forniture e servizi"*, quest'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi a campione, anche a distanza di tempo dall'avvenuta consegna, avvalendosi di soggetti terzi, quali, ad esempio l'IBSL (Ingegneria Biomedica Santa Lucia) appaltatore del servizio di manutenzione full risk di apparecchiature elettromedicali e biomedicali, o altri Enti/soggetti terzi con cui quest'Azienda ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni; si veda in particolare il comma 5 di detto articolo.

I controlli potranno interessare qualunque prestazione e/o obbligazione dedotta in contratto, incluso ad esempio il sistema dei trasporti delle bombole di ossigeno, al fine di verificare il pieno rispetto della normativa vigente in materia nonché degli obblighi contrattuali.

Si rammenta comunque che l'Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro, dei NAS).

ART- 7 MANUTENZIONI E COLLAUDI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA SULLE APPARECCHIATURE

La Ditta deve consegnare al domicilio del paziente solo apparecchiature perfettamente conformi alle normative in materia vigenti al momento della consegna stessa, in ottimo stato di manutenzione e perfettamente funzionanti.

Al di là delle verifiche che potrà effettuare l'Azienda (vedasi articolo precedente) l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare la manutenzione preventiva e correttiva della apparecchiature ed ogni collaudo necessario per l'accertamento del buon funzionamento delle stesse, incluse tutte le verifiche previste dalle normative riguardanti le apparecchiature/attrezzature fornite ai pazienti; devono comunque essere garantiti almeno tre controlli per anno oltre a tutti gli interventi necessari per eventuali guasti o malfunzionamenti.

I pazienti hanno comunque diritto, in caso di malfunzionamenti non immediatamente risolti, di chiedere la sostituzione immediata delle apparecchiature/attrezzature.

L'impresa dovrà registrare su apposito modulistica tutti gli interventi di manutenzione e di collaudo effettuati, trasmettendo anche al REC, con cadenza mensile, un report riepilogativo.

ART- 8 PRODUZIONE REPORT MENSILE CONSEGNE OSSIGENO

In osservanza delle vigenti norme nazionali (DM 29/02/2008) e regionali, le Aziende Sanitarie devono trasmettere mensilmente agli uffici regionali competenti il flusso informativo denominato File F, relativo ai farmaci di somministrazione diretta ai pazienti non ricoverati. L'ossigeno liquido, in quanto specialità medicinale, è inserito in tale flusso.

E' quindi fatto obbligo alla Ditta di produrre un report riepilogativo mensile riportante i nomi degli assistiti per i quali è stato effettuato il servizio mensile di consegna di ossigeno liquido.

In tale file dovranno essere rendicontati all'Azienda: i dati anagrafici del paziente, il codice fiscale, la tessera sanitaria, i giorni di terapia, nonché i consumi con l'indicazione dell'A.I.C. e la relativa tariffazione.

Tale report deve essere prodotto in formato elettronico e deve pervenire al Servizio Farmaceutico tassativamente entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della consegna; salvo il diritto di applicare le penali in casi ritardo, tre ritardi o due ritardi superiori a 5 giorni lavorativi nella trasmissione del report riepilogativo mensile costituiscono, distintamente, causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 9 - GARANZIE

Oltre alla garanzia definitiva prevista dalla legge, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere dal momento della stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone (sia terzi che propri dipendenti), e a

cose (chiunque ne sia proprietario, possessore, etc.) che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto per causa imputabile direttamente (ad esempio difetti dei beni forniti) o indirettamente (ad esempio evento imputabile all'eventuale sub appaltatore) all'appaltatore, tenendo in ogni caso sollevata l'Azienda e i rappresentanti da essa incaricati da ogni responsabilità in tali circostanze, sino alla concorrenza di massimali non inferiori:

- ad € 15.000.000,00 per danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose (in entrambi i casi, massimale unico per sinistro);
- ad un massimale annuo non inferiore ad € 25.000.000,00 per danni a persone e € 10.000.000,00 per danni a cose.

La garanzia prestata dall'appaltatore efficace per coprire i rischi derivanti dall'affidamento del presente appalto, quindi:

- deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati da tutte indistintamente le imprese subappaltatrici e subfornitrici;
- in caso di soggetto plurimo (ad es. RTI) deve coprire senza alcuna riserva i danni causati da ogni impresa componente il soggetto (ad es. mandataria e mandanti)
- non deve recare clausole che prevedano scoperti o franchigie opponibili all'Azienda e deve prevedere una clausola che tenga indenne la stazione appaltante garantita dall'omesso versamento dei premi.

Rimane fermo che l'appaltatore risponderà di danno che gli sia imputabile anche in caso di eccedenza rispetto al massimale assicurato.

ART- 10 FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a carico dell'ASL n° 2 distinte per Distretto.

Alla fattura dovranno essere allegate tutte le bolle delle consegne effettuate; in fatturazione dovranno essere indicate, per consegna, le bombole.

L'Amministrazione si riserva di non pagare sovra-consumi rispetto alle stime del proscrittore nei seguenti casi:

- se non siano pervenute nuove prescrizioni;
- se l'aggiudicatario, rilevando (come è obbligato a fare) consumi maggiori di quelli originariamente prescritti in assenza di sopravvenute variazioni di posologia del piano, non lo abbia comunicato tempestivamente all'Azienda;
- qualora non siano stati possibili per causa imputabile all'aggiudicatario gli opportuni accertamenti sul corretto espletamento dell'appalto (ad esempio sulla taratura delle apparecchiature).

ART. 11 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

ART. 12 SCHEMA DI CONTRATTO

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- d) offerta tecnico – economica accettata.